

Condizioni generali di assicurazione della AWP P&C S.A., Filiale olandese, della polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia per apparecchiature del settore bricolage, abitare e giardino

di seguito AWP

Avvertenza:

Tutte le denunce e dichiarazioni dirette all'assicuratore (p. es. denunce di danno) devono essere rivolte esclusivamente alla simpleurance GmbH tramite il portale web www.cliccasicuro.it. Per informazioni rivolgersi al servizio assistenza clienti di simpleurance: telefono: 800 / 189 681 (gratis)

Assicuratore:

AWP P&C S.A., filiale olandese

Registrata presso la competente autorità dei Mercati Finanziari dei Paesi Bassi (AFM), con numero 12000535, con numero di cedola giuridica 33094603 con sede legale in Poeldijkstraat 4, 1059 VM Amsterdam, los Países Bajos e iscritta al registro delle Imprese Assicuratriche con il n. II.01061

Intermediario:

simpleurance GmbH, Am Karlsbad 16, 10785 Berlino

Registro delle imprese:

Pretura di Berlino-Charlottenburg HRB 142163 B
Codice fiscale: 37/104/45657
P.IVA: DE283131437

simpleurance GmbH è iscritta nel registro degli intermediari in qualità di agente assicurativo con l'autorizzazione ai sensi del § 34 d comma 1 del GewO (regolamento in materia di professioni e mestieri) con il numero di registrazione: D-KE16-N09NS-41. L'iscrizione al registro degli intermediari può essere verificata presso il seguente organismo: L'autorità di vigilanza competente per l'attività della simpleurance GmbH in qualità di intermediario assicurativo è la Camera tedesca per l'Industria e il Commercio (DIHK) e.V., Breite Straße 29, 10178 Berlino, telefono: 0180 600 58 50 (20 cent/min da rete fissa tedesca, prezzo da cellulare max. 60 cent/min), sito Internet: www.vermittlerregister.info. L'autorizzazione è stata conferita dalla Camera per l'Industria e il Commercio di Berlino, Fasanenstrasse 85, 10623 Berlino.

Simpleurance GmbH è iscritta nell'Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea con il numero UE00009551 tenuto dall'IVASS ed è autorizzata a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa in Italia in regime di libera prestazione di servizi.

L'intermediario è autorizzato a ricevere denunce, dichiarazioni di volontà e pagamenti dell'assicurato ed è tenuto a inoltrarli immediatamente all'assicuratore.

Dal punto di vista legale, il recapito presso l'intermediario ha pari valore rispetto al recapito presso l'assicuratore.

Persona assicurata / Assicurato:

Il cliente per il cui apparecchio elettronico e a benzina utilizzato nel settore bricolage, abitare e giardino è stato emesso un certificato valido di assicurazione.

Condizioni generali di assicurazione della Polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia per apparecchiature del settore bricolage, abitare e giardino

AVB GAV-BMG 16

§1 Quali apparecchiature sono assicurate? Chi è la persona assicurata?

- La persona assicurata con la Polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia può assicurare le apparecchiature elettroniche e a benzina di seguito indicate, fino a un massimo di 24 mesi dalla data di acquisto, siano esse nuove o usate (incl. gli accessori originali insieme alla confezione principale), che al momento della conclusione del contratto assicurativo non sono danneggiate:
 - Utensili elettrici e a benzina: Avvitatori a batteria, perforatrici, trapani;
 - Utensili per il giardino e attrezzi di lavoro: Tagliaerba elettronici, tagliaerba a benzina, decespugliatori a motore, scarificatori, motozappe, cesoie elettriche, seghe a catena, piallatrici, levigatrici, raschietti elettrici, fresatrici, pistole per incollare a caldo, seghe elettriche, cucitrici elettroniche, pistole spara-chiodi, utensili multifunzioni, taglierini, raschietti, miscelatori

- per pittura e per malta, piastre vibranti, generatori di corrente, Dremel, miscelatori di cemento, lucidatrici;
 - Macchine per il giardino e da laboratorio: Trattori da prato, cippatrici, apparecchiature per la saldatura, sgombraneve;
 - Aspirapolveri e depuratori: pulitori a vapore, pulitori ad alta pressione, aspirapolveri a umido/secco, spazzatrici, aspirafoglie, soffiatori foglie, attrezzature per la pulizia di pavimenti/piscine, impianti di filtraggio per piscine;
 - Climatizzatori e riscaldatori: Climatizzatori, generatori di aria calda, convettori, apparecchiature di riscaldamento rapido.
- Non sono assicurati materiali ausiliari e di lavorazione, materiali d'uso e ausili di lavoro (come accumulatori, batterie), danni ad altri elementi che, per esperienza, vanno sostituiti più volte nella durata di vita di un'apparecchiatura (come p. es. refrigeranti e antincendio, fusibili, fonti di luce cavi, tubi di gomma), accessori acquistati separatamente o aggiuntivamente e accessori acquistati in un secondo momento, software di qualsiasi tipo, apparecchiature consegnate già danneggiate, estensioni hardware.
 - Viene assicurato l'interesse della persona assicurata. Se la persona assicurata non è il proprietario, viene assicurato anche l'interesse del proprietario. Sono fatte salve le disposizioni relative ai danni assicurati e ai pericoli. La persona assicurata è il proprietario del certificato di assicurazione. La polizza per il prolungamento della garanzia per apparecchiature del settore bricolage, abitare e giardino è trasmissibile ad un'altra persona assicurata solamente da simpleurance GmbH per iscritto.
 - Unico responsabile della correttezza dei dati stampati di identificazione dell'apparecchiatura (p. es. il numero di serie) è la persona assicurata. Questi deve controllarli immediatamente dopo la ricezione del certificato assicurativo e indicare subito eventuali imprecisioni via e-mail a support@cliccasicuro.it. Se non esegue quanto sopra specificato e i dati di identificazione dell'apparecchio non concordano con quelli stampati nel certificato, la copertura assicurativa non sussiste.
 - Alla Polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia si applicano esclusivamente le condizioni di assicurazione qua regolamentate.

AVVERTENZA

§2 Pericoli e danni assicurati e non assicurati

- La copertura assicurativa sussiste per danni e distruzione dell'apparecchio coperto (danni materiali) a seguito della garanzia di legge di 24 mesi causati da
 - errori di costruzione e di materiale;
 - errori del produttore;
 - errori di calcolo, dell'officina o di montaggio.

ESCLUSIONI

- L'assicuratore non garantisce per i danni, senza tenere conto di cause concorrenti,
 - spese per danni per i quali deve rispondere il produttore/commerciante nell'ambito della garanzia di legge;
 - danni causati da furto semplice (ai sensi del § 242 c.p.), furto con scasso, smarrimento, dimenticanza e perdita;
 - guasti che possono essere eliminati tramite le corrette impostazioni descritte nel manuale di istruzioni del produttore;
 - danni o guasti all'apparecchio che possono essere eliminati effettuandone la pulizia;
 - danni dovuti a un imballaggio insufficiente dell'apparecchio durante il trasporto o la spedizione;
 - prestazioni eseguite al fine di eliminare difetti estetici (in particolare graffi, scalfitture, abrasioni, ammacature, danni a vernice o a dotazioni decorative ecc.) che non pregiudicano il funzionamento dell'apparecchio;
 - danni che sono regolati da un'altra assicurazione o garanzia;
 - danni per i quali debba rispondere un terzo in qualità di produttore o di commerciante ovvero di esercizio specializzato in riparazioni;
 - difetti di serie e azioni di richiamo da parte del produttore;
 - danni dovuti a eventi bellici o analoghi a conflitti civili, subbugli, agitazioni intestine, atti di violenza a sfondo politico, attentati o atti terroristici, scioperi, barricate o agitazioni di lavoratori, atti di esproprio o simili, confisca, evizione, disposizione o altri interventi di forza maggiore nonché catastrofi naturali elementari o causati da energia nucleare;
 - danni dovuti a continuo funzionamento, normale usura;
 - danni dovuti a installazioni non effettuate a regola d'arte, riparazioni/interventi impropri effettuati da terzi non autorizzati dall'assicuratore, uso o pulizia dell'apparecchio impropri, diversi dagli scopi previsti o inconsueti e in particolare non

- conformi alle indicazioni del produttore;
 - danni ai software o causati da software o supporti dati, da virus o errori di programmazione o di software;
 - danni a parti soggette ad usura e materiali di consumo, pile e batterie, filtri, spine, antenne, cavi e ad altre parti che durante la vita dell'apparecchio devono essere, secondo esperienza, più volte sostituite;
 - danni per i quali debba rispondere un terzo in base a disposizioni di assicurazione o garanzie ovvero ad altre disposizioni di legge o contrattuali;
 - danni provocati da azioni dolose o negligenze dell'assicurato o di un utente autorizzato dell'apparecchio;
 - danni conseguenti materiali e patrimoniali, diretti o indiretti;
 - prestazioni di assistenza, calibrazione o pulizia che si rendano necessarie;
 - danni da trasporto indipendentemente dalla causa.
- Qualora sanzioni economiche, commerciali o finanziarie ovvero embarghi dell'Unione Europea direttamente applicabili alle parti contrattuali ostino alla tutela assicurativa, questa non sussiste. Ciò si applica anche per sanzioni economiche, commerciali o finanziarie ovvero embarghi che sono emanati dagli Stati Uniti d'America, nella misura in cui ad essi non sono contrarie disposizioni di legge europee o italiane. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni contrattuali.

§3 Prestazioni assicurate

- Prestazione assicurativa in caso di possibili riparazioni: L'assicuratore, in caso di evento assicurato, rarisce tutti i costi necessari per il ripristino dell'apparecchio danneggiato (inclusi costi per materiale, lavoro e trasporto). Per la constatazione del danno l'assicurato dovrà inviare l'apparecchio danneggiato, corredato di ricevuta di acquisto e certificato di assicurazione, all'azienda di riparazioni da noi indicata ovvero renderlo accessibile, oppure presentare un preventivo di spesa. I costi per l'invio o la predisposizione del preventivo di spesa saranno a nostro carico. Nei confronti dell'assicuratore non sussistono altri diritti. I maggiori costi che insorgono a seguito di modificazioni o miglioramenti costruttivi al momento della riparazione in accordo con la persona assicurata sono a carico di quest'ultima.
- Entità della prestazione in caso di danni totali: Qualora i costi di riparazione o di acquisto di un apparecchio sostitutivo superino il valore corrente dell'apparecchio assicurato al momento in cui si verifica il danno, l'assicurato ottiene a discrezione dell'assicuratore un apparecchio sostitutivo (eventualmente) usato ovvero il valore corrispondente in qualità di risarcimento; la prestazione assicurativa è limitata al valore corrente. In caso di danno, l'assicurato non ha alcun diritto al risarcimento in denaro.

- Nel caso in cui il prezzo di acquisto dell'apparecchio sostitutivo superi il valore corrente dell'apparecchio da sostituire e l'assicurato si decida per l'apparecchio sostitutivo, lo stesso dovrà versare la differenza di valore. Il valore della differenza da pagare a carico dell'assicurato si origina dalla differenza tra il prezzo di acquisto del nuovo apparecchio e il valore corrente dell'apparecchio distrutto.
- L'apparecchio, in caso di danno totale, diviene proprietà dell'assicuratore insieme agli accessori spediti.
- La prestazione assicurativa per evento dannoso è, in ogni caso, limitata al valore corrente dell'apparecchio al momento del danno meno la franchigia concordata (si veda il § 4). Il valore corrente si calcola in base ai seguenti scaglioni di valore corrente (il valore di acquisto è il prezzo d'acquisto dell'apparecchio utilizzato incl. IVA):

Età del veicolo assicurato al momento del danno dal suo acquisto

da parte del primo proprietario	Valore corrente
da 24 a 36 mesi	70 %
da 36 a 48 mesi	60 %
da 48 a 60 mesi	50 %

§4 Franchigia

- In caso di evento assicurato si origina una franchigia. La franchigia dipende dal prezzo di acquisto originario dell'apparecchio assicurato o pacchetto e si calcola, in caso di danni materiali assicurati secondo le condizioni, come segue:

Prezzo di acquisto	Franchigia
fino a € 500,00	€ 25,00
da € 500,01 a € 1.000,00	€ 50,00
da € 1.000,01 a € 3.000,00	€ 75,00
da € 3.000,01 a € 4.000,00	€ 150,00

da € 4.000,01 a € 5.000,00

€ 200,00

Nel caso in cui l'apparecchio assicurato, ai sensi del § 2 n. 3 sia perduto, l'assicurato si assume una franchigia pari al 25 % del prezzo di acquisto originario dell'apparecchio assicurato, tuttavia almeno pari alla franchigia concordata per i danni materiali.

2. L'assicurato è tenuto a corrispondere la franchigia prima del regolamento del danno (invio dell'apparecchio riparato o dell'apparecchio sostitutivo) all'incaricato secondo il metodo di pagamento determinato da simpleurance GmbH. In caso di risarcimento in denaro la franchigia viene scalata nel pagamento.

§5 Come si deve comportare l'assicurato al momento della conclusione del contratto o durante la sua durata e cosa deve assolutamente fare in caso di evento dannoso (obblighi)? Quali sono le conseguenze delle violazioni degli obblighi?

1. L'assicurato deve fornire tutte le informazioni importanti per la conclusione del contratto assicurativo che sono espressamente richieste in modo completo e conforme alla verità.
2. L'assicurato, nel periodo di validità dell'assicurazione, dovrà mantenere l'apparecchio assicurato pronto per l'uso e in condizioni normali e rispettare tutti i doveri di diligenza per escludere o quanto meno ridurre il pericolo di danni o perdite.
3. Se durante il periodo di durata dell'assicurazione l'apparecchio viene danneggiato o distrutto, l'assicurato è obbligato a comunicarlo immediatamente online ai nostri incaricati, al più tardi entro 7 giorni da quando diventa noto il fatto, ed inviare o rendere accessibile l'apparecchio, corredato di ricevuta di acquisto e di certificato di assicurazione, all'azienda di riparazioni da noi incaricata.
4. L'assicurato deve presentare, su richiesta del nostro incaricato, un preventivo di spesa per la riparazione del danno, nel quale devono essere indicati causa e ampiezza del danno così come i codici identificativi dell'apparecchio assicurato (es.: numero di serie, tipo di apparecchio, nome dell'apparecchio). L'assicurato, in questo caso, avrà il diritto di trovare un'officina di riparazioni a propria scelta. La società, ovvero il nostro incaricato, ha tuttavia la possibilità, nel caso singolo, di indirizzare l'assicurato in un'officina specializzata di sua fiducia. Ciò potrà accadere, in particolare, quando l'officina di riparazioni è priva del sigillo di qualità „Meisterbetrieb". Una volta effettuate le riparazioni la relativa fattura deve essere presentata.
5. L'assicurato deve impegnarsi affinché ogni danno sia limitato per quanto possibile ed aiutare la nostra società e il nostro incaricato nella determinazione e regolazione del danno, predisporre relazioni su danni complete e veritiere, comunicarci tutte le circostanze che sono collegate con l'evento assicurato (su richiesta in forma di testo) e inoltrare immediatamente i documenti richiesti. Nel caso in cui si originassero dei costi a causa di informazioni false o non veritiere, che in caso di informazioni vere non sarebbero insorti, AWP si riserva il diritto di richiederli.
6. Se l'assicurato viola dolosamente uno degli obblighi indicati dal n. 1 al n. 5, l'assicuratore è esonerato dall'obbligo di effettuare la prestazione.

In caso di violazione con colpa grave degli obblighi l'assicuratore ha il diritto di ridurre la prestazione in rapporto corrispondente alla gravità della colpa. L'assicurato dovrà provare l'assenza di colpa grave.

Ad esclusione del caso di violazione dolosa degli obblighi l'assicuratore è comunque tenuto a fornire la prestazione nella misura in cui la persona assicurata dimostri che la violazione dell'obbligo non è stata causata dal verificarsi o della constatazione dell'evento assicurato, né della constatazione o dell'entità dell'obbligo di prestazione dell'assicuratore.

Se l'assicurato, a seguito del verificarsi dell'evento assicurativo, viola gli obblighi di informazione o chiarimento esistenti, l'assicuratore sarà completamente o parzialmente esonerato dalla prestazione qualora egli o i suoi incaricati avranno richiamato con apposita comunicazione scritta l'attenzione dell'assicurato su questa regola.

§6 Esigibilità; conseguenze del pagamento ritardato o del mancato pagamento

1. Il premio unico è immediatamente esigibile e viene prelevato da simpleurance GmbH per conto di AWP. Il premio assicurativo

comprende l'imposta di legge sui contratti assicurativi. Base del premio assicurativo è il prezzo dell'apparecchio indicato sulla richiesta (prezzo d'acquisto). Conseguenze del ritardato o mancato pagamento del premio unico:

- Qualora il primo o unico premio non sia corrisposto in modo puntuale, simpleurance GmbH è autorizzata, fino a quando il pagamento non è effettuato, a recedere dal contratto salvo il caso in cui la responsabilità del mancato pagamento non sia da attribuire all'assicurato.
 - Se il primo od unico premio non è stato pagato al momento dell'evento assicurativo, AWP non è obbligata ad eseguire la prestazione, salvo il caso in cui la responsabilità del mancato pagamento non sia da attribuire alla persona assicurata.
2. Conseguenze del ritardato o mancato pagamento dei premi successivi:
Se l'assicurato non paga il premio successivo, l'assicurazione è sospesa ai sensi dell'art. 1901 c.c. AWP solleciterà il pagamento fissando in forma scritta un termine di pagamento di almeno due settimane, ai sensi dell'art. 1454 c.c., decorso il quale, in assenza di pagamento, il contratto si intenderà risolto di diritto. Nel caso in cui, alla scadenza di questo termine, si verificasse un danno e l'assicurato sia ancora in ritardo nel pagamento del premio successivo, AWP è esonerata dall'obbligo della prestazione. Se il pagamento viene effettuato entro la scadenza intimata il contratto rimarrà operante. Per gli eventi che si originano alla scadenza del termine di pagamento non sussiste tuttavia alcuna copertura.

§7 Inizio e fine dell'assicurazione

1. Il contratto è posto in essere contestualmente all'acquisto tramite il portale (www.cliccasicuro.it) o di negozi online partner). La copertura assicurativa inizia alla scadenza del periodo di garanzia di legge di 24 mesi alle ore 0:00 se il premio assicurativo è stato pagato. La copertura assicurativa termina automaticamente alla scadenza della decorrenza selezionata senza recesso separato, salvo il caso in cui già in precedenza si sia verificato l'evento assicurativo di cui al § 3 n. 2 (danno totale).
2. È possibile prolungare la copertura assicurativa di un contratto esistente fino a una durata complessiva massima di 36 mesi attivandola per tempo entro la scadenza della copertura assicurativa originale. Prima della scadenza della copertura assicurativa, simpleurance GmbH informerà l'assicurato per tempo in merito alla possibilità di un prolungamento.
3. La Polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia termina anche nel caso di erogazione di un risarcimento ai sensi del § 3 n. 2 (danno totale).
4. Ciascun contraente può recedere dal rapporto di assicurazione in caso di evento assicurativo, per quanto il recesso è consentito solo entro un mese dalla conclusione delle trattative sul risarcimento. L'assicuratore deve rispettare il termine di recesso di un mese. L'assicurato non può recedere in un momento successivo rispetto alla conclusione del periodo assicurativo in corso. All'assicuratore, in questi casi, spetta il premio proporzionale per il periodo della copertura assicurativa.

§8 Valore assicurato

La somma assicurata corrisponde al prezzo di acquisto non sovvenzionato (incl. IVA) dell'apparecchio indicato nel certificato assicurativo. Se l'assicuratore in fase di controllo della documentazione o dell'apparecchio, per esempio, in caso di danno, accerta che l'apparecchio assicurato è stato dichiarato al momento della conclusione del contratto con una somma assicurata errata, la sua classificazione sarà corretta con effetto retroattivo e sarà addebitato un importo di 10 euro. I premi, in questo caso, saranno adeguati con effetto retroattivo dall'inizio del contratto.

Se, a seguito della verifica, si accerta che l'apparecchio non possa essere assicurato tramite la Polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia, il contratto sarà revocato con effetto retroattivo. I premi corrisposti fino a quel momento saranno restituiti.

§9 Strumenti di comunicazione

La comunicazione con simpleurance GmbH ha luogo esclusivamente per via elettronica, per e-mail o tramite il portale www.cliccasicuro.it.

it. Il trasferimento dei dati per e-mail non criptata può comportare notevoli rischi per la sicurezza, come p. es. l'esposizione di dati tramite accesso non autorizzato di terzi, perdita di dati, trasmissione di virus, errori di trasferimento, ecc. Il cliente è esclusivamente responsabile dell'impeccabilità della propria casella di posta elettronica. In particolare la casella di posta elettronica deve essere sempre pronta a ricevere documenti con allegati del peso di 5 MB e le e-mail di simpleurance GmbH non devono essere bloccate dal filtro antispam.

§10 Restituzione, scambio, trasferimento o vendita della cosa assicurata

1. Qualora, nell'ambito della garanzia di legge, l'assicurato desideri annullare il contratto di compravendita dell'apparecchio, la Polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia può essere disdetta con restituzione della porzione di premio non usufruito (fa fede il recapito postale presso di noi o i nostri incaricati). In alternativa l'assicurato può far richiedere, in accordo con simpleurance GmbH, la computazione del periodo di assicurazione non usufruito su un nuovo contratto di assicurazione.
2. Qualora nell'ambito del termine di garanzia di legge l'apparecchio sia sostituito con un nuovo apparecchio di pari tipo e qualità, la Polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia è trasferita al nuovo apparecchio. Per il reclamo di una prestazione è necessario presentare anche le relative attestazioni (bolla di consegna, ricevuta di scambio, ecc).
3. Poiché la Polizza Cliccasicuro per il prolungamento della garanzia è legata all'apparecchio, nell'ambito della durata del contratto di assicurazione esso può essere trasmesso o venduto mantenendo la copertura assicurativa, a condizione che l'acquirente accetti i diritti e gli oneri legati alla polizza e simpleurance GmbH sia informata per iscritto della sostituzione della persona assicurata. Il venditore e l'acquirente rispondono in solido del premio per il periodo di assicurazione in corso al momento in cui subentra l'acquirente. L'acquirente è autorizzato a disdire il rapporto di assicurazione con effetto immediato entro un mese dall'acquisto dell'apparecchio assicurato. Il diritto di recesso, successivamente, si estingue.

§11 Validità territoriale dell'assicurazione

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

§12 Normativa applicabile quando all'assicurato spetta un diritto al risarcimento nei confronti di un terzo

1. I diritti al risarcimento nei confronti del terzo passano, in modo corrispondente alle norme di legge, ad AWP fino all'importo totale del pagamento effettuato, nella misura in cui per la persona assicurata non emerge alcuno svantaggio.
2. L'assicurato è obbligato, in questo contesto, a confermare per iscritto, su richiesta di AWP, il trasferimento del diritto.
3. Gli obblighi di prestazione derivanti da altri contratti assicurativi precedono il dovere di intervento di AWP.

§13 Particolari motivi di decadenza

1. Tutti i diritti derivanti dal presente contratto decadono allorché l'assicurato fornisce spiegazioni o causi danni con dolo o a fini di frode. Se l'inganno è stato constatato con sentenza penale passata in giudicato per frode o tentata frode, si intendono comprovati i presupposti di cui sopra.
2. Se l'assicurato determina intenzionalmente l'evento assicurativo, non sussiste alcuna copertura. Qualora l'evento assicurativo sia causato per colpa grave, AWP è autorizzata a ridurre la prestazione assicurativa. Tale riduzione varia in base alla gravità della colpa. Potrà, eventualmente, determinare la perdita completa del diritto.

§14 Modificazioni del contratto

Le modificazioni delle condizioni assicurative così come del certificato assicurativo necessitano la fondamentale conferma scritta di AWP o simpleurance GmbH. Non sussistono promesse orali o patti accessori di qualsiasi tipo e, in ogni caso, non sono validi.

§15 Diritto applicabile e foro competente

1. A questo contratto si applica il diritto italiano nella misura in cui a ciò non si contrappone il diritto internazionale.
2. Il foro competente è quello del consumatore.

